



PRIVACY: FOTOGRAFIA e VIDEOFONINI

PRIVACY e FOTOGRAFIA

Dall'entrata in vigore della vecchia legge sulla tutela della privacy numero 675/96, **ABROGATA** e sostituita dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, molti fotografi hanno dimostrato interesse (o preoccupazione) in relazione alle nuove norme che vincolerebbero l'attività di reporter e, in generale, quella di fotografo.

Come capita in questi casi, hanno cominciato a diffondersi "leggende metropolitane" sulle proibizioni che la legge avrebbe introdotto, e sull'impossibilità di svolgere il proprio lavoro, dato che serpeggia il timore che sia divenuto impossibile fotografare chiunque senza il suo consenso.

PRIVACY E ORIGINALI (O FILES) FOTOGRAFICI

Il conservare dei negativi (di matrimonio, di ritratto, di cerimonie, di bambini, eccetera) nel proprio archivio professionale NON rientra in nessuna restrizione particolare: si tratta di normali dati personali, e non di dati sensibili (cioè identificativi e descrittivi di stato di salute, abitudini sessuali, confessione religiosa ed attività politica, a meno che non siano fotografie identificate e riferite a tali aspetti particolari), ne' di pubblicazione e quindi di usi assoggettati a release.

Vanno fatte le corrette considerazioni sulla proprietà dei negativi nel caso del ritratto, ma non sussiste una violazione di privacy.

In assenza di diversi accordi scritti, gli originali di riprese o i ritratti appartengono al fotografo e restano correttamente presso il suo studio, sempre conservati nel rispetto della privacy (non può avvenire pubblicazione senza assenso).

Tuttavia, è salvo il diritto della persona ritratta di chiedere la cancellazione del dato che la riguarda ovvero la rimozione dall'archivio delle immagini che lo ritraggono.

Se la persona chiede che il dato sia cancellato, l'operazione deve essere eseguita gratuitamente.

Se il cliente chiede la consegna dei files o dei negativi, questi devono essere consegnati, ma a seguito del pagamento di uno specifico e congruo compenso.

Non è quindi vero che, a seguito di un servizio o di un ritratto, i files delle immagini debbano essere automaticamente consegnati.

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa, fatte salve alcune particolari e circoscritte eccezioni.

La conseguenza immediata e' particolarmente importante per i free lance che realizzano varie immagini di reportage, e le cedono poi a riviste ed agenzie; in assenza delle condizioni che ora vedremo nel dettaglio, un simile "uso" dei volti altrui richiede il possesso di quello che viene definito il "release", cioè il permesso scritto alla pubblicazione.

Del "release" non e' possibile fare a meno in caso di utilizzo commerciale e pubblicitario, ed è prudente che esista anche per i fini editoriali anche minori, anche se la consuetudine è quella di confidare nell'efficacia del cosiddetto "diritto di cronaca" e, soprattutto, nell'intelligenza delle persone ritratte.

NON OCCORRE ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE:

- Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell'ambito della sfera della sua notorietà, e con fini di informazione. Ai fini informativi e di cronaca, cioè, il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) può essere pubblicato senza necessità del consenso della persona ritratta.

La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi valida solo se la "notorietà" della persona in oggetto è riferita al contesto dove avviene la pubblicazione.

Inoltre, sempre la Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro annulli questa concessione (quindi: bene per i fini informativi, come articoli di cronaca e pubblicazioni librarie, no nei casi di merchandising o pubblicità').

- Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. È il caso, ad esempio, dei trattati medici, o di patologia, o di antropologia.

Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva della dignità della persona ritratta, anche in questo caso la persona può opporsi, o richiedere la non riconoscibilità del volto.

- Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o polizia. Ecco come immagini di cittadini non pubblici, divengano lecitamente pubblicabili.

- Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto.

Attenzione: NON sono liberamente pubblicabili i ritratti eseguiti in luoghi pubblici, ma le immagini che, avendo come soggetto principale il luogo pubblico, o l'avvenimento pubblico, incidentalmente riportino come riconoscibili anche i volti di persone lì presenti.

Si tenga presente che sono vietate le riprese di obiettivi militari (stazioni, aeroporti, caserme, ecc.), di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautica, ecc., e dei loro appartenenti in servizio (da un regolamento interno dei Carabinieri).

Al di là di queste restrizioni, comunque, non esiste alcuna legge che vieti di fotografare i privati.

Capita quotidianamente il caso per il quale dei privati ritratti in occasione di pubbliche manifestazioni si ribellino all'idea di essere stati ripresi, ed impongano la loro volontà, fino al limite di impadronirsi del rullino o della scheda di memoria, o di pretendere di distruggerli.

Questa situazione è, legalmente parlando, un abuso.

Il fotografo spesso tende a subire, sia quando non si senta sicuro del suo diritto, sia quando l'interlocutore è più grosso di lui.

In realtà, per Legge, la ripresa dei privati non è proibita, mentre lo può essere la pubblicazione del ritratto.

Quando, tuttavia, questo "ritratto" non e' un primo piano, ma un'immagine di un momento pubblico, all'interno della quale sia riconoscibile una persona, la fotografia diviene anche pubblicabile senza il consenso del ritratto.

In sostanza, se il soggetto della fotografia è l'avvenimento e non la persona, come, ad esempio, la manifestazione studentesca, o un momento delle corse dei cavalli all'Ippodromo, ed - all'interno dell'immagine - sono riconoscibili delle persone, costoro non possono accampare alcun diritto in nome della Legge sul diritto d'autore.

Attenzione!!! Nessuno di questi casi, tuttavia, risulta applicabile se l'immagine in oggetto è in qualche modo lesiva della dignità della persona ritratta.

PRIVACY E FOTOGIORNALISMO

Il fotogiornalismo e la privacy sono regolamentati dall'articolo 25 della legge 675/96 ed, in seguito, dall'articolo 136 del D.Lgs 196/2003:

➤ Articolo 25 legge 675/96. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati è effettuato nell'esercizio della professione giornalistica e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".

➤ Articolo 136 D.Lgs. 196/2003: le disposizioni del presente articolo si applicano al trattamento:

a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita';

b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Ora, per quello che riguarda il fotoreporter, è da tenere quindi presente che la pubblicazione delle immagini (in senso lato, il "trattamento" di dati personali) NON è subordinata ad assenso se essa avviene per finalità giornalistiche, e per fare davvero informazione.

IN SINTESI

- 1) Per pubblicare l'immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).
- 2) Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l'uso è solo giornalistico, l'indicazione del punto 1 si può ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Per default non possono mai essere pubblicate immagini di minori.
- 3) Per pubblicare con finalità giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.

- 4) Occorre l'autorizzazione in ogni caso e la comunicazione al Garante se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (D.Lgs. 196/2003).
- 5) Occorre l'autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.
- 6) Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.

7) Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, NON è proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini.

Se il cliente chiede di cancellare i suoi dati, questo deve essere fatto gratuitamente.

Se il cliente chiede la consegna degli originali o dei files, deve pagare un congruo compenso.

PRIVACY e VIDEOFONINO

Il Garante interviene per chiarire i limiti per un corretto uso dei videofonini. I nuovi cellulari dotati di videocamere, infatti, consentono con facilità di registrare fotografie e filmati, comunicando a singoli o diffondendo immagini e suoni in tempo reale.

Si tratta per lo più di applicazioni lecite utilizzate prevalentemente nell'ambito di relazioni interpersonali.

I nuovi dispositivi, in crescente evoluzione, denotano tuttavia alcune potenzialità che permettono di violare più facilmente, anche involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla ripresa, come pure terzi inconsapevoli.

I videotelefoni possono essere in particolare impiegati per usi invasivi (in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati) della sfera privata e lesivi di altri diritti e libertà fondamentali, tra i quali spicca la libertà di conversare e di comunicare in assenza di molestie e intercettazioni indebite.

Le immagini e i suoni sono infatti dati personali che in alcuni casi possono anche essere sensibili, quando riguardano lo stato di salute, la sfera politica, religiosa o sindacale o le abitudini sessuali.

Rispetto ai cellulari che inviano Mms, in ordine ai quali il Garante si è già pronunciato nel marzo del 2003, i videofonini offrono nuove funzionalità:

- sono dotati di videocamere di dimensioni molto ridotte, orientabili in vario modo e con diverse funzioni (anche di ingrandimento di immagini) mediante le quali si possono effettuare agevolmente alcune riprese anche durante una conversazione.
- Tali riprese possono essere realizzate anche clandestinamente, grazie alla ricorrente assenza nell'apparecchio di segnali luminosi o acustici che segnalino a terzi la ripresa in atto.

➤ Con questi apparecchi è possibile raccogliere immagini e suoni anche nel corso di una chiamata e trasmettere immagini relative a chi chiama, a chi è chiamato e a ciò che si svolge attorno a loro.

Si tratta, dunque, di un uso ulteriore rispetto all'utilizzazione ordinaria del cellulare che consente di raccogliere, archiviare o condividere con terzi, immagini e suoni anche in rete e diffonderle in tempo reale attraverso strumenti informatici, telematici e televisivi.

Anche rispetto alle fotocamere e videocamere digitali, il collegamento diretto con lo strumento telefonico rappresenta un elemento distintivo di rilievo.

Ecco allora le regole richiamate dal Garante

- Se le videochiamate sono utilizzate ad uso personale e le immagini rimangono nella sfera personale o circolano solo tra un numero ristretto di persone, non si applica il Codice sulla protezione dei dati personali. Chi utilizza l'apparecchio è tenuto, anche in questi casi, a rispettare gli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati, a risarcire i danni anche morali nel caso cagioni danni a terzi, a non ledere il diritto all'immagine e al ritratto.
- Sarebbe invece illecita una comunicazione sistematica attraverso il videofonino o una diffusione anche via Internet delle immagini, senza rispettare i diritti degli interessati e chiedere, quando è necessario, il preventivo consenso, libero e informato (che deve essere manifestato per iscritto in caso di dati sensibili).

➤ L'informativa ed il consenso riguardano anche eventuali terzi, identificati o identificabili, ripresi nelle immagini.

Il Garante richiama l'attenzione anche sull'eventualità che in determinati uffici pubblici, luoghi pubblici e privati o aperti al pubblico, l'uso dei videotelefoni sia inibito.

Si tratta di limiti e cautele (in alcuni Paesi introdotti anche con norme) che possono essere prescritti legittimamente da soggetti pubblici e privati e che, se non sono rispettati, rendono il trattamento illecito o non corretto. Garanzie vengono richiamate anche per l'uso di immagini in forum on line.

L'Autorità ha, infine, invitato imprese produttrici di apparecchi o impegnate nella realizzazione di software di valutare l'opportunità di dotare di cellulari di nuove funzioni, tra cui anche segnali luminosi, per rendere più evidente a terzi che il videotelefono è in funzione, come pure di funzioni per il blocco della trasmissione dell'immagine senza che venga interrotta la conversazione.

UN CASO PRESO IN ESEMPIO

14 OTTOBRE: FILMATI E FOTO, SOLO PER USO PRIVATO

La norma applicata la prima volta in un istituto tecnico di Imperia

Il ragazzo maggiorenne si era divertito a riprendere il professore:

Studente rischia multa di migliaia di euro

"Quel film ha violato la privacy"

Ora sta al Garante decidere quale somma applicare: la sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 13 va da 9 a 18 mila euro

Videofonini a rischio nelle scuole. Il Garante della privacy è in agguato



Ricerca e Selezione del Personale
Privacy e Consulenze Aziendali

IMPERIA - Girava col videofonino dall'inizio della mattinata.

Aveva ripreso anche scene e situazioni che era meglio non riprendere. Il professore se n'è accorto e ha avvisato il preside che ha chiamato la polizia postale.

Gli investigatori non solo hanno sequestrato il telefonino ma hanno fatto una multa allo studente, maggiorenne, per violazione del codice della privacy.

La sanzione amministrativa va da un minimo di 9 mila a un massimo di 18 mila euro. E' una sanzione amministrativa per violazione del codice della privacy. E' la prima volta che questa norma viene applicata e se il Garante accoglierà la richiesta, la decisione potrebbe diventare pilota.

E potrebbe l'inizio della fine per la moda del filmato rubato su You Tube. Almeno quando le sequenze riguardano la scuola. Certo i ragazzi ci penseranno su una volta di più prima di fare gli spiritosi con la video camera incorporata nei telefonini.

Il fatto è accaduto a Imperia all'Istituto per geometri Ruffini.

Adesso la parola passa al Garante che nei prossimi giorni deciderà quale pena, e quindi quale somma, applicare. Durante la lezione di costruzioni, il giovane ha iniziato a riprendere il professore che se ne è accorto e lo ha immediatamente ripreso, dicendogli di smetterla.

Subito dopo il docente ha accompagnato il diciottenne dal preside, Giovanni Poggio, che ha segnalato il fatto alla polizia postale. "La scuola è ancora un'agenzia formativa - ha commentato il preside - e noi abbiamo voluto con questo gesto dare un segnale a tutti gli studenti, un segnale formativo e non punitivo".

E' bastato un clic per trovare sul videofonino i due filmati girati in classe. "Lo studente - ha spiegato il dirigente della polizia postale, Ivan Bracco - ha violato l'articolo 13 sulla privacy e in particolare l'omissione dell'informativa che bisogna attuare in casi di questo genere soprattutto con i video".

In sostanza, avrebbe dovuto chiedere al professore il consenso per la ripresa video.

GLI STUDENTI DI TUTTA ITALIA SONO AVVERTITI

Da la repubblica web

Consiglio di non abusare con filmati e foto tramite telefono, le aule scolastiche sono da considerare a mio giudizio inviolabili, sia per filmati cosiddetti normali che per performance di vario genere, se si ha il desiderio di filmare in qualsiasi forma, che non sia in forma privata, necessita l'autorizzazione, le registrazioni, i click in luoghi pubblici, fare molta attenzione a non registrare in primo piano persone che non abbiano desiderio d'essere inseriti in rete o in qualsiasi altra forma pubblica, anche i filmati di telecamere per scopi di sicurezza dopo alcune ore sono cancellati.

La legge non ammette ignoranza, le multe come avete letto sono salatissime.